

Atax Associazione Professionale	Data: giugno 2017
Testata: Advisor pagg. 20-21	Professionisti coinvolti: Luigi Moranduzzo

# ADVISOR

## RICERCA E SVILUPPO CON IL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotto dal **D. L. 145/2013**, è stato completamente riscritto dalla Legge di Stabilità 2015. La circolare n. 5 del 16.3.2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti relativi alle modalità applicative di tale misura agevolativa.

Nell'ambito della Legge di Bilancio 2017, è stata perseguita l'innovazione dell'industria italiana e lo sviluppo tecnologico delle attività produttive (progetto industria 4.0) aumentando l'importo e le spese ammesse alle agevolazioni del credito d'imposta R&S che potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2020.

ammortamento, iper ammortamento, start-up innovative, ecc.

**Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute** per, ad esempio, lavori sperimentali o teorici, finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze su fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili; ricerca pianificata o indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per nuovi prodotti, processi e servizi o finalizzati al miglioramento di prodotti, processi e servizi esistenti; attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota

**Credito d'imposta 2017:** sono ammesse agevolazioni sia per personale che per investimenti e acquisti di beni strumentali; sono aumentati i benefici concessi: il nuovo credito d'imposta è di 20 milioni di euro massimi annuali e la percentuale sale al 50% per tutti i tipi di investimento che le imprese adotteranno per i programmi volti all'implemento di ricerca e sviluppo (spesa minima di euro 30.000).

Per l'applicazione resta valido il **criterio incrementale**: il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è riconosciuto sull'importo delle spese del periodo d'imposta eccedenti gli investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta

destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, ecc.

**Ulteriore credito di imposta** Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale è previsto un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute e documentate con riferimento all'attività di certificazione contabile del credito di imposta, con limite massimo di 5.000,00 euro per periodo d'imposta.

**Utilizzo del credito di imposta** Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è automatico, non essendo sottoposto ad alcuna istanza preventiva. Il credito

precedenti. Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, gli enti non commerciali (in ambito dell'attività commerciale), le imprese agricole (con reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR), i consorzi, le reti di imprese, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, oltre alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, senza eccezioni in merito a forma giuridica, settore economico, regime contabile adottato e dimensioni, data di costituzione.

Il credito di imposta per ricerca e sviluppo innesta e può essere considerato cumulabile ad altre norme agevolative, comunemente conosciute come super

d'imposta è utilizzabile; esclusivamente in compensazione nel modello F24.

**Attività escluse** Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti. Il beneficio non spetta qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

Luigi Moranduzzo,  
partner di Atax Associazione Professionale